



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Gioia Tauro**

Ordinanza n° 08/2013

Il Capo Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gioia Tauro:

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale", e s.m.i.;

VISTA la Delibera n. 13/161 con la quale la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha adottato la "regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure d cui all'art. 2, comma 2, della legge 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio portuale (pos. 673/12);

VISTO il dispaccio prot. n. M_IT-PORTI/6956 del 18.06.2013 della Direzione Generale per i Porti Divisione 3 con il quale si invitano i Capi di Circondario a recepire con apposita ordinanza di polizia marittima, ai sensi dell'art. 59 Reg. Cod. Nav., la predetta regolamentazione avendo cura di adottare i provvedimenti ivi prescritti dall'art. 10 "individuazione delle prestazioni indispensabili" e di vigilare sul rispetto delle prescrizioni in essa contenute da parte dei destinatari;

VISTO il dispaccio prot. 02.02.07.62767 in data 12 luglio 2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo al coinvolgimento del Concessionario del servizio di rimorchio portuale unitamente alle Rappresentanze dei lavoratori interessati, per essere sentiti ai soli fini dei riflessi di carattere organizzativo conseguenti alla scelta operata circa il numero dei rimorchiatori da destinare alle prestazioni indispensabili;

VISTO l'esito dell'incontro, in ossequio al succitato dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto tenutosi in data 22.08.2013;

VISTO il Decreto Ministeriale datato 04.05.1999 con cui è stato approvato il regolamento per il servizio di rimorchio delle navi e galleggianti nel porto e rada di Gioia Tauro;

VISTI l'atto di concessione demaniale marittima n. 04/2010 del 10.11.2010 per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto di Gioia Tauro e la successiva autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 24 del reg. cod. nav. n. 01/2011 del 15.06.2011 con la quale sono stati portati da quattro a tre i rimorchiatori in concessione;

VISTA la propria ordinanza n. 30/11 del 24/10/2011, con la quale sono state determinate le vigenti tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Gioia Tauro;

VISTA l'ordinanza n. 15/07 del 21.06.2007 e successive modificazioni con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "regolamento per la disciplina della navigazione, della sosta e degli approdi delle navi, nel porto di Gioia Tauro e nelle acque antistanti";

CONSIDERATO che la totalità delle navi porta contenitori che scalano e/o partono dal porto di Gioia Tauro hanno a bordo merci promiscue e/o anche merci pericolose;

CONSIDERATI, altresì, la particolare tipologia di navi che attualmente scalano il porto di Gioia Tauro avuto particolare riguardo alla stazza e alle dimensioni, la conformazione del bacino portuale e le condizioni meteorologiche che caratterizzano l'area;

VISTI gli articoli 70, 81, 101 e 107 del Codice della navigazione e l'articolo 59 del "regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione" approvato con D.P.R. n. 328 del 15.02.1952;

ORDINA

Articolo 1

(Individuazione delle prestazioni indispensabili)

1. In via prioritaria vanno rispettati inderogabilmente tutti i provvedimenti adottati dall'Autorità Marittima in materia di sicurezza e di polizia marittima (articoli 62, 63, 70, 81 del codice della navigazione, articolo 14 della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni), nonché quelli adottati, ai sensi della normativa vigente, per garantire l'ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o far fronte a situazioni d'emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari dell'autorità pubblica.
Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto e/o nella zona di attesa, avaria, assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo negli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti, recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l'ormeggio e ogni altra ipotesi valutata a rilevante, ai fini della sicurezza, dall'Autorità Marittima.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della regolamentazione provvisoria in premessa citata, i soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono garantire, durante lo sciopero, le seguenti operazioni, in relazione a generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza:
 - a) movimentazioni nel porto e nelle aree marittime adiacenti delle navi, in arrivo o in partenza, aventi a bordo merci pericolose quali prodotti petroliferi e relativi derivati, prodotti chimici, esplosivi, gas;
 - b) movimentazioni delle navi da/per l'ormeggio, in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad essi collegati;
 - c) movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole;

- d) movimentazione di navi militari nazionali ed estere;
- e) movimentazioni di navi portacontainer che trasportano merci promiscue;
- f) operatività per tutta la durata giornaliera prevista dal Regolamento di servizio del cosiddetto "rimorchiatore di guardia", il quale, quando non impegnato in operazioni di emergenza, soccorso o salvataggio, può essere adibito all'espletamento delle altre prestazioni indispensabili di cui al presente comma.

Articolo 2 **(operazioni non predeterminabili)**

1. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono garantire, altresì, ogni altra operazione che il Comandante del Porto valuti come indifferibile per ragioni di sicurezza, non predeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza ed alle caratteristiche della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione dei bacini portuali e dei fondali ed alle infrastrutture portuali.
2. Al fine di consentire una compiuta valutazione e l'eventuale adozione di un motivato provvedimento da parte del Comandante del Porto, i soggetti aventi titolo, ovvero interessati all'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo, e riguardanti navi e casistiche diverse da quelle di cui al precedente art. 1, dovranno fornire evidenza delle condizioni di indifferibilità.

Articolo 3 **(Numero minimo di rimorchiatori operativi)**

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui al precedente articolo 1 e le operazioni non predeterminabili di cui all'articolo 2, nel porto di Gioia Tauro il numero minimo di rimorchiatori operativi, in caso di sciopero, viene fissato in n. 2 (due) rimorchiatori.

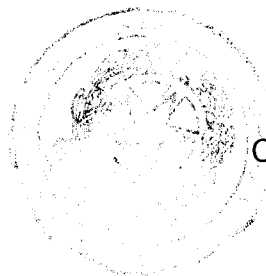
Articolo 4 **(disposizioni finali e sanzioni)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. I contravventori saranno puniti a termine di legge.

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato abrogando ogni eventuale ed ulteriore disposizione in materia contraria alla presente.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del seguente sito istituzionale:
www.guardiacostiera.it/gioiatauro

Gioia Tauro 23.08.2013



IL COMANDANTE
CF (CP) Diego TOMAT